

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 28/01/2020

FATTO

Nel presente procedimento il ricorrente espone quanto segue:

- di aver stipulato con l'intermediario, in data 09.12.2010, il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. ***950 per un montante di € 29.760,00 da restituire in 120 rate mensili di € 248,00 ciascuna;
- che il contratto è stato estinto anticipatamente nel mese di marzo 2019;
- che le clausole relative alle commissioni bancarie, commissioni finanziarie, commissioni accessorie e gli oneri assicurativi devono essere rimborsate secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*;
- in risposta al reclamo del 30.07.2019 l'intermediario ha proposto il rimborso della somma di € 711,74, tale cifra è stata accettata quale acconto della maggior somma richiesta ma non è stata poi corrisposta;
- che l'importo complessivamente richiesto deve essere decurtato dell'importo di € 146,09 già riconosciuto;
- di richiedere, inoltre, gli interessi legali dal reclamo al saldo e le spese legali per € 320,00.

La parte ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro, di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso di € 3.079,15, somma così calcolata:

- Commissioni bancarie € 390,60 (€ 1.041,60/120 x 45)



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Commissioni finanziarie € 1.582,05 (€ 4.218,79/120 x 45)
- Commissioni accessorie € 1.116,00 (€ 2.976,00/120 x 45)
- Polizza € 136,60 (€ 364,26/120 x 45)

Per un importo complessivo, decurtato di € 146,09 già riconosciuti, pari ad € 3.079,15.

Il ricorrente chiede, inoltre, il riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre le spese del procedimento.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso esponendo quanto segue:

- il contratto è stato estinto con decorrenza 31.03.2019 alla rata n. 98; in tale occasione la banca ha rimborsato al cliente la somma di € 146,09 a titolo di ratei non maturati;
- in parziale accoglimento del reclamo, ha offerto al cliente la somma di € 711,74 (comprensiva del rimborso dei ratei del premio assicurativo non goduto);
- le commissioni di attivazione hanno natura *upfront* e, pertanto, la richiesta di rimborso deve essere rigettata;
- la richiesta di rimborso con ad oggetto le commissioni di gestione deve essere rigettata nel merito in quanto la liquidazione operata in sede di conteggio estintivo è conforme ai principi contabili internazionali;
- le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; si tratta, quindi, di oneri *upfront* la cui richiesta di rimborso deve essere formulata nei confronti dell'intermediario del credito;
- in merito alla polizza a copertura del rischio vita, il soggetto competente al rimborso è la compagnia assicurativa, nonostante ciò la banca, in sede di reclamo, si rendeva disponibile ad offrire una somma comprensiva anche della quota non maturata del premio; per quanto riguarda il rischio impiego non spetta alcun rimborso in quanto il premio è stato pagato direttamente dalla banca;
- deve essere respinta la richiesta di rimborso delle spese legali.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *upfront*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che "occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*
- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un contratto di finanziamento estinto anticipatamente dopo il pagamento di 98 rate su 120 complessive previste in contratto, come risulta dal conteggio estintivo in atti. Le rate residue al momento dell’estinzione, dunque, erano 22 e non 45 come indicato dalla parte ricorrente.



Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame.

Le richieste formulate dal ricorrente attengono al rimborso *pro quota* delle clausole di cui alle lettere B, C, D e G del prospetto economico delle condizioni contrattuali in atti.

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, dalla descrizione presente in contratto, avuto riguardo agli orientamenti consolidati dei Collegi ABF, si ottiene la seguente classificazione:

- la Commissione di attivazione di cui alla lett. B) del prospetto economico ha natura *recurring*;
- la Commissione di gestione pratica di cui alla lett. C) del prospetto economico ha natura *recurring*;
- la Commissione intermediario del credito di cui alla lett. D) del prospetto economico ha natura *upfront* in quanto l'attività svolta da quest'ultimo risulta circoscritta alla fase propedeutica all'erogazione del finanziamento;
- gli oneri assicurativi di cui alla lett. G) del prospetto economico hanno natura *recurring*.

Per quanto concerne i rimborsi successivi all'estinzione del prestito, in sede di estinzione anticipata l'intermediario ha corrisposto al cliente la somma di € 146,09 a titolo di rimborso commissioni bancarie non maturate. L'intermediario ha manifestato la propria disponibilità a riconoscere al cliente l'ulteriore somma di € 711,74, ma non risulta che sia stata effettivamente corrisposta.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.495,00	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	248,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	18,33%
Data di inizio del prestito	01/01/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	3,87%

rate pagate	98	rate residue	22	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				1.041,60	Recurring	18,33%	190,96		190,96
Commissioni di gestione pratica al netto di € 25,00 per spese di gestione documentale (C)				4.218,79	Recurring	18,33%	773,44	146,09	627,35
Oneri intermediario del credito (D)				2.976,00	Upfront	3,87%	115,13		115,13
Oneri assicurativi (G)				364,26	Recurring	18,33%	66,78		66,78
Totale				8.600,65					1.000,23

La domanda, pertanto, merita accoglimento nei limiti dell'importo di cui sopra, oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di rifusione delle spese di assistenza legale, conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.000,23 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA